



COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

✉ Piazza XXVII Aprile n.1 - C.A.P. 13030 – ☎ 0161. 730123 FAX 0161. 720991
www.comune.greggio.vc.it E-MAIL greggio@cert.ruparpiemonte.it

Approvato con
Delibera
Consiglio
Comunale n. 35
del 22/12/2015

REGOLAMENTO PER L'USO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 – Ubicazione parchi

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Uso delle strutture

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 – Manutenzione parchi gioco

Art. 5 – Sanzioni

Art. 6 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 7 – Uso del parco in via eccezionale

Art. 8 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi ed oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.
2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

TITOLO II AREE PARCHI

Art. 2 Ubicazione Parchi

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Greggio, di proprietà comunale, attrezzati con giochi ed arredo urbano ed ubicati in:

- Area "Ex Annibale" Via Umberto I altezza civico 7;

TITOLO III NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 Uso delle strutture

1. E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate; chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12.
3. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia,

così come il loro uso improprio, declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

4. I parchi sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:

- periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo: dalle ore 8,00 alle ore 17,00
- periodo tra il 1° aprile ed il 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 22,00

E' vietato l'accesso nei parchi gioco:

- ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco).

E' vietato altresì:

- fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- danneggiare la segnaletica, l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 Manutenzione parchi gioco

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 5 Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 6
Vigilanza ed osservanza del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene, la pulizia e la sicurezza dei parchi gioco pubblici.

Art. 7
Uso del parco in via eccezionale

L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso dei parchi per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopraccitata.

Art. 8
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione